

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/704 DELLA COMMISSIONE**dell'11 maggio 2016****che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori e che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/87 che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 8,

informando gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A. IMPEGNO E ALTRE MISURE IN VIGORE

- (1) In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale»), con il regolamento (CE) n. 1193/2008 ⁽²⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico («il prodotto in esame») attualmente classificato con i codici NC 2918 14 00 ed ex 2918 15 00 originario della Repubblica popolare cinese («RPC»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 6,6 % e il 42,7 %.
- (2) La Commissione europea («la Commissione») ha accettato gli impegni sui prezzi offerti, tra gli altri, da Weifang Ensign Industry Co., Ltd. (codice addizionale TARIC A882) («Weifang») e TTCA Co., Ltd. (codice addizionale TARIC A878) («TTCA») insieme alla Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici («la Camera di commercio») con la decisione 2008/899/CE ⁽³⁾.
- (3) A seguito di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio parziale («i riesami») la Commissione ha mantenuto le misure e modificato il loro livello con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 ⁽⁴⁾. Il dazio antidumping attualmente in vigore sulle importazioni di acido citrico originario della RPC è compreso tra il 15,3 % e il 42,7 % («le misure in vigore»).
- (4) In seguito ai riesami, con la decisione di esecuzione (UE) 2015/87 ⁽⁵⁾ la Commissione ha accettato impegni sui prezzi offerti, tra gli altri, da Weifang e TTCA insieme alla Camera di commercio.
- (5) Gli impegni accettati da Weifang e TTCA («i produttori esportatori interessati») sono entrambi basati sull'indicizzazione dei prezzi minimi in base alle quotazioni pubbliche nell'Unione del mais, la principale materia prima normalmente utilizzata per la produzione di acido citrico.
- (6) A seguito di un'inchiesta antielusione, la Commissione ha esteso le misure in vigore alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/32 ⁽⁶⁾ («l'inchiesta antielusione»).

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1193/2008 del Consiglio, del 1° dicembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido citrico originarie della Repubblica popolare cinese (GUL 323 del 3.12.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2008/899/CE della Commissione, del 2 dicembre 2008, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese (GUL 323 del 3.12.2008, pag. 62).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio e ai riesami intermedi parziali a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GUL 15 del 22.1.2015, pag. 8).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/87 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese (GUL 15 del 22.1.2015, pag. 75).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/32 della Commissione, del 14 gennaio 2016, che estende il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario dalla Malaysia (GUL 10, del 15.1.2016, pag. 3).

- (7) Dall'inchiesta antielusione si è concluso che le misure in vigore venivano eluse mediante il trasbordo attraverso la Malaysia. In particolare, dai risultati dell'inchiesta antielusione è emerso un improvviso contemporaneo aumento delle esportazioni dalla RPC verso la Malaysia e delle importazioni dalla Malaysia verso l'Unione. L'inchiesta antielusione non ha portato alla luce una vera produzione di acido citrico in Malaysia. Sei produttori esportatori cinesi (inclusi Weifang e TTCA) hanno collaborato all'inchiesta antielusione. Le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta antielusione rappresentavano circa il 69 % delle esportazioni cinesi verso la Malaysia nel periodo dal 1° gennaio 2014 fino a marzo 2015.

B. CONDIZIONI DELL'IMPEGNO CHE SONO STATE OGGETTO DI VIOLAZIONE

- (8) I produttori esportatori interessati hanno tra l'altro accettato di notificare immediatamente alla Commissione eventuali modifiche della loro struttura societaria occorse durante il periodo di applicazione dell'impegno. Essi hanno inoltre convenuto che la partecipazione a un regime di scambi che comporta il rischio di elusione costituisce una violazione dell'impegno.

C. CONDIZIONI DELL'IMPEGNO CHE CONSENTONO UNA REVOCA DA PARTE DELLA COMMISSIONE IN ASSENZA DI VIOLAZIONE

- (9) L'impegno prevede inoltre che la Commissione possa revocare l'accettazione dello stesso in qualsiasi momento durante il periodo di applicazione dell'impegno qualora il controllo del suo rispetto e la sua esecuzione risultino impraticabili.

D. CONTROLLO DEI PRODUTTORI ESPORTATORI INTERESSATI

- (10) Nel quadro del monitoraggio del rispetto dell'impegno la Commissione ha verificato le informazioni presentate in proposito dai produttori esportatori interessati. Essa ha inoltre effettuato visite di verifica presso le sedi dei produttori esportatori interessati. Tenendo conto dei risultati dell'inchiesta di cui al considerando 7, la Commissione ha verificato le transazioni di esportazione verso la Malaysia e il rischio di elusione in generale. Tali risultati dell'inchiesta sono elencati ai considerando da 11 a 20.

E. MOTIVAZIONI DELLA REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO

- (11) TTCA non ha provveduto a comunicare le modifiche nella sua struttura societaria. Le modifiche sono sopravvenute già nel 2012 e sono state comunicate solo all'inizio della visita di verifica nel dicembre 2015.
- (12) La Commissione ha esaminato tale accertamento e ha concluso che TTCA aveva violato l'obbligo di notifica.
- (13) Le esportazioni verso la Malaysia dei produttori esportatori interessati rappresentano oltre il 70 % delle esportazioni notificate da tutti i produttori che hanno collaborato nell'inchiesta antielusione. Entrambi i produttori esportatori hanno dichiarato di aver esportato rilevanti quantitativi di acido citrico a operatori commerciali/distributori in Malaysia. Nel corso delle visite di verifica i produttori esportatori interessati non sono stati in grado di dimostrare la destinazione finale di tali esportazioni ed entrambe le società hanno affermato di non tracciare i propri prodotti una volta venduti a un paese terzo. In seguito alle visite di verifica la Commissione ha concesso a entrambi i produttori esportatori un ampio margine di tempo per presentare prove della destinazione finale.
- (14) La documentazione in seguito trasmessa non era sufficiente a determinare la destinazione finale di tutte le esportazioni verso la Malaysia.
- (15) La Commissione fa riferimento ai risultati dell'inchiesta antielusione di cui al considerando 7, in particolare l'assenza di una vera produzione in Malaysia e il contemporaneo aumento delle esportazioni dalla RPC verso la Malaysia e delle importazioni dalla Malaysia verso l'Unione. Poiché la maggior parte delle esportazioni verso la Malaysia è stata effettuata dai produttori esportatori interessati, la Commissione è giunta alla conclusione che entrambi avevano preso parte a un regime di scambi che comportava un rischio di elusione.

- (16) I dati statistici disponibili per entrambi i produttori esportatori interessati hanno inoltre dimostrato che le loro esportazioni verso gli operatori commerciali/distributori della Malaysia sono diminuite in modo significativo in seguito all'apertura dell'inchiesta antielusione.
- (17) La Commissione ha valutato tale variazione nella struttura degli scambi e ha concluso che non vi era alcun altro motivo che giustificasse tale variazione oltre all'apertura dell'inchiesta antielusione, confermando in tal modo l'esistenza di un rischio di elusione.
- (18) La Commissione ha inoltre valutato la mancata tracciabilità delle esportazioni di entrambi i produttori verso altri paesi terzi e ha concluso che esiste un rischio di elusione, come per la Malaysia, in particolare dato che i produttori esportatori hanno ammesso di non tracciare la destinazione finale delle proprie esportazioni.
- (19) La Commissione ha valutato tutti i risultati e ha concluso che Weifang e TTCA erano entrate a far parte di un regime di scambi che comportava un rischio di elusione. Si era pertanto verificata una violazione dell'impegno.
- (20) Alla luce dei risultati dell'inchiesta antielusione la Commissione ha inoltre concluso che la struttura degli scambi e la mancata tracciabilità delle operazioni di esportazione rende impraticabile il controllo del rispetto dell'impegno da parte di Weifang e TTCA in quanto non è possibile controllare se le vendite effettuate dai produttori esportatori interessati verso paesi terzi non siano poi immesse nella libera circolazione dell'Unione.

F. CONCLUSIONE

- (21) Le constatazioni di violazione dell'impegno e la sua impraticabilità accertate per Weifang e TTCA giustificano la revoca dell'accettazione dell'impegno per i due produttori esportatori interessati a norma dell'articolo, paragrafi 7 e 9, del regolamento di base, conformemente alle condizioni dell'impegno.

G. OSSERVAZIONI SCRITTE E AUDIZIONI

- (22) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere ascoltate e di presentare osservazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base.
- (23) La Camera di commercio, insieme a TTCA e Weifang, ha rinnovato la proposta di un piano di azione per migliorare l'attuazione dell'impegno, già presentata in seguito alle visite di verifica di cui al considerando 10. Il piano d'azione prevedeva un ulteriore meccanismo di controllo nell'ambito del quale ciascuna impresa fornisce periodicamente alla Commissione una relazione dettagliata sulle vendite a paesi terzi e la Camera di commercio applica misure di allerta precoce finalizzate alla prevenzione dei trasbordi. Questo nuovo meccanismo, tuttavia, renderebbe impraticabile il controllo. In ogni caso, il meccanismo proposto riguarda l'attuazione futura dell'impegno e non pone rimedio alle precedenti violazioni e non conformità.
- (24) Nelle loro osservazioni scritte, TTCA e Weifang hanno contestato la correlazione diretta delle variazioni di quantitativi esportati in Malaysia e i trasbordi, poiché tali variazioni dei quantitativi esportati rispecchia solo i cambiamenti di fattori esogeni, ovvero la diminuzione della domanda sul mercato. Essi hanno sostenuto che le conclusioni della Commissione sulla variazione della struttura degli scambi non è suffragata da alcun elemento di prova e resta solo una presunzione. Dall'inchiesta antielusione di cui al considerando 7 si è concluso che le misure in vigore venivano eluse mediante il trasbordo attraverso la Malaysia. L'inchiesta antielusione ha stabilito che, successivamente all'istituzione delle misure sul prodotto in esame nel dicembre 2008, si è verificata una significativa variazione della struttura degli scambi riguardanti le esportazioni dalla RPC e dalla Malaysia verso l'Unione, senza che vi fossero sufficienti motivazioni o giustificazioni economiche diverse dall'istituzione delle misure. In base a dati statistici e ai dati forniti dalle società risulta che, come indicato al considerando 15, la maggior parte delle esportazioni verso la Malaysia sono state effettuate dai produttori esportatori interessati nel periodo 2011-2015. Le argomentazioni apportate da TTCA e Weifang non possono quindi essere accettate.
- (25) TTCA e Weifang non riconoscono la propria responsabilità di tracciare le proprie vendite a commercianti indipendenti nei paesi terzi. Di fatto le stesse società hanno ammesso che il ricorso a commercianti indipendenti in paesi terzi rende impossibile tracciare le rivendite a causa della natura delle merci e del mercato. Tali considerazioni confermano l'elevato rischio di elusione delle misure tramite trasbordo che rendono impraticabile l'impegno.

- (26) TTCA ha affermato di aver dato prova di negligenza, ma di non aver intenzionalmente violato l'impegno quando ha mancato di informare la Commissione di alcune modifiche nella sua struttura societaria. La società ha sostenuto di avere comunicato tali modifiche alla Commissione in due occasioni: nell'ambito del riesame in previsione della scadenza e nell'ambito dell'inchiesta antielusione. TTCA ha affermato che le modifiche non hanno alcun effetto negativo sull'attuazione dell'impegno. La Commissione non può accettare queste argomentazioni poiché la società non ha rispettato un chiaro obbligo di segnalazione indicato nell'impegno, ossia di notificare immediatamente alla Commissione europea in merito a eventuali modifiche alla struttura societaria in quanto tali modifiche possono dar luogo alla necessità di modificare taluni aspetti dell'impegno e/o il suo controllo qualora la Commissione lo ritenga necessario. Tali modifiche devono essere notificate direttamente ed esplicitamente nell'ambito delle attività di monitoraggio, soprattutto in considerazione dei regolari contatti tra l'impresa e i servizi competenti della Commissione.
- (27) La Camera di commercio, insieme a TTCA e Weifang, ha inoltre menzionato l'interesse dell'Unione a una continuazione dell'impegno. La Camera, TTCA e Weifang sostengono che la sua revoca avrà per conseguenza un aumento della volatilità dei prezzi e che ciò è sfavorevole per gli utilizzatori di acido citrico. La Commissione non può accettare tale argomentazione. La volatilità dei prezzi potrebbe essere un elemento del mercato di qualsiasi prodotto ma in quanto tale non è un elemento che incide sulla valutazione della realizzabilità o violazione degli impegni.
- (28) Nessuna delle argomentazioni presentate dalla Camera di commercio e dai produttori esportatori interessati è tale da modificare la valutazione della Commissione secondo cui l'impegno è stato violato e il relativo controllo è divenuto impraticabile.

H. REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO E IMPOSIZIONE DI DAZI DEFINITIVI

- (29) A norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, e in conformità anche alle pertinenti clausole dell'impegno che autorizzano la Commissione a revocare unilateralmente l'impegno, la Commissione ha pertanto concluso che dovrebbe essere revocata l'accettazione dell'impegno offerto da Weifang e TTCA e che dovrebbe essere modificata la decisione (UE) 2015/87. Di conseguenza, il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 dovrebbe applicarsi alle importazioni del prodotto in esame fabbricato dalle società Weifang Ensign Industry Co., Ltd. (codice addizionale TARIC A882) e TTCA Co., Ltd. (codice addizionale TARIC A878),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'accettazione dell'impegno relativo alle società Weifang Ensign Industry Co., Ltd. (codice addizionale TARIC A882) e TTCA Co., Ltd. (codice addizionale TARIC A878) insieme alla Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici è revocata.

Articolo 2

La tabella di cui all'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/87 è sostituita dalla tabella seguente:

Paese	Società	Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese	COFCO Biochemical (Anhui) Co., Ltd. — N° 1 COFCO Avenue, Bengbu City 233010, Anhui Province	A874
	Prodotto da RZBC Co., Ltd. — N° 9 Xinghai West Road, Rizhao City, Shandong Province, e venduto dalla società di vendita collegata RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd — N° 66, Lvzhou South Road, Rizhao City, Shandong Province	A926

Paese	Società	Codice addizionale TARIC
	Prodotto da RZBC (Juxian) Co. — N° 209 Laiyang Road (West Side of North Chengyang Road), Juxian Economic Development Zone, Rizhao City, Shandong Province, e venduto dalla società di vendita collegata RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd — N° 66, Lvzhou South Road, Rizhao City, Shandong Province	A927
	Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd — N° 1, Redian Road, Yixing Economic Development Zone, Jiangsu Province	A879

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER